

TI_GERICHTE 17.2012.64 vom 5. März 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.64_d20120305

FR: TI_GERICHTE 17.2012.64 du 5 mars 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2012.64 del 5 marzo 2012

Regeste

Elementi costitutivi oggettivi del reato di falsa testimonianza (art. 307 CP)

Erwägungen

E. 11

Secondo l'art. 307 cpv. 1 CP chiunque come testimone fa sui fatti di una causa una falsa deposizione o una falsa constatazione è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Al momento dei fatti la norma prevedeva, quale sanzione, la reclusione fino a cinque anni o la detenzione. La nuova disposizione rappresenta pertanto, prevedendo anche la possibilità di ricorrere alle aliquote giornaliere, una *lex mitior* rispetto a quella precedente; di conseguenza appare corretto applicare il diritto attuale. Dal profilo oggettivo il reato presuppone l'esistenza di una deposizione testimoniale conforme alle norme di diritto procedurale cantonale ed un'affermazione sui fatti obiettivamente contraria alla verità ed idonea - astrattamente e a priori - ad influire sulle decisioni del giudice di merito (sentenza del Tribunale federale 6S.425/2004 del 28 gennaio 2005, consid. 2.4; Rep. 1997 pag. 284). Un'affermazione è falsa se il testimone dichiara un fatto o ne nega l'esistenza in maniera contraria alla realtà, in modo particolare allorquando gli eventi non si sono svolti nella maniera da lui descritta. La falsità può risiedere anche in un'omissione se il teste non rivela un fatto o ne riporta solo una parte, dando così una visione monca della realtà. La deposizione è fallace se il testimone sostiene di avere constatato un fatto o nega di averlo constatato, mentre ciò non è vero, così come lo è se egli asserisce di non ricordarsene o di ricordarsene, contrariamente al vero (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. II, Berna 2010, n. 33 ad art. 307). La deposizione è falsa anche qualora l'autorità non ne sia stata tratta in inganno e l'abbia sin da subito riconosciuta come tale. E' punibile soltanto colui che depono il falso sui fatti della causa, ossia nella misura in cui la dichiarazione è in connessione con la chiarificazione oppure con l'accertamento della fattispecie, che è oggetto della procedura, ove vengono, tra l'altro, inglobate le risposte a domande che tendono ad esaminare la credibilità oppure l'attendibilità delle dichiarazioni del teste sulla fattispecie (Donatsch/Wohlers *Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit*, Zurigo 2004, pag. 428 e riferimenti; Corboz, op. cit., n. 30 ss. ad art. 307 CP). Dal profilo soggettivo, è necessario che il teste abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà ai sensi dell'art. 18 cpv. 2. CP, sapendo di dire cosa non vera: occorre che nella coscienza del teste si sia configurato un rapporto di contraddizione fra quanto da lui affermato e quanto a sua conoscenza (Rep. 1997 pag. 284, 1968 p. 310). Come per il favoreggiamento anche la falsa testimonianza è perciò un reato intenzionale, laddove tuttavia è sufficiente il dolo eventuale (STF 6S.425/2004 del 28 gennaio 2005, consid. 2.5; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 430 e 431; Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). L'ignoranza e l'errore escludono il dolo; di conseguenza, chi in buona fede depono il falso credendo di dire il vero, non è punibile per

falsa testimonianza (DTF 71 IV 135 consid. 1; Corboz, op. cit., n. 47 ad art. 307 CP). Se la falsa dichiarazione è stata effettuata perché, dicendo la verità, l'autore si sarebbe esposto o avrebbe fatto esporre uno dei suoi congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) ad un procedimento penale, il giudice può attenuare la pena in applicazione dell'art. 48 a CP, art. 308 cpv. 2 CP. Un timore soggettivo è sufficiente, anche se in realtà tale rischio non sussiste (Corboz, op. cit., n. 70 ad art. 307). La possibilità di attenuazione della pena è pure prevista in caso di rettifica spontanea della deposizione, art. 308 cpv. 1 CP. L'art. 307 CP protegge soltanto in maniera indiretta gli interessi privati delle parti: esso tende principalmente a salvaguardare in un processo l'accertamento dei fatti dall'influenza di prove personali false e a tutelare in tal modo gli interessi dell'amministrazione della giustizia e il suo funzionamento (STF 1B_596/2011 del 30 marzo 2012, consid. 1.3.; DTF 133 IV 324 consid. 3.2.). I relativi atti sono quindi diretti contro la giustizia quale istituzione e solo indirettamente contro gli interessi delle parti al processo (Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 505 seg.).

E. 12

Nella sentenza impugnata, il giudice della Pretura penale, dopo aver illustrato i contenuti delle deposizioni di PINT 1, ACPR 1, Antonino TE 1 e TE 2, ha concluso che: “ Alla luce degli elementi probatori raccolti, bisogna dunque forzatamente concludere che, diversamente da quanto narrato da PINT 1 e da AP 1 quel giorno, in quel negozio, ACPR 1 non ha telefonicamente conferito con nessuno. L'affermazione contraria deve pertanto ritenersi falsa.” (sentenza impugnata, pag. 9). A suffragio della sua decisione, il pretore ha evidenziato pure i seguenti elementi: “ - agli atti non sussiste la prova che ACPR 1 abbia conferito con AP 1 e che gli abbia ordinato o confermato di procedere al bonifico; - la _____, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, non ha creduto al proprio collaboratore (contrariamente a quanto la logica imporrebbe) e ha annullato l'operazione bancaria nonostante le dichiarazioni di PINT 1, che si era decisamente opposto allo storno; - la _____ ha chiaramente attestato nei propri rapporti che AP 1 ha precisato di avere ricevuto l'ordine (anche) da ACPR 1 “solo dopo” e non immediatamente; - PINT 1, che ha sempre sostenuto che l'ordine in questione era stato impartito anche da ACPR 1, nella causa civile si è rivolto esclusivamente contro quest'ultimo e non contro la banca a cui avrebbe (secondo la sua tesi) potuto imputare l'errata esecuzione dell'ordine; - PINT 1 ha “restituito” il denaro al suo cliente PINT 4 nonostante sostenga di averlo consegnato a ACPR 1; - per AP 1 non vi era nessuna ragione di far sottoscrivere a PINT 1 un successivo bonifico scritto ritenuto che un ordine telefonico era sufficiente per perfezionare l'operazione _____”. (sentenza impugnata, pag. 9).

E. 13

Nel caso che ci occupa, l'unico presupposto oggettivo che necessita di essere approfondito è quello della corrispondenza con la realtà della dichiarazione formulata al giudice dal prevenuto, poiché tutti gli altri sono pacificamente adempiti. In particolare occorre verificare se le affermazioni: “ Ricordo che nel periodo estivo del 2001 ho ricevuto una telefonata da PINT 1, del quale normalmente riconosco la voce e nella discussione posso riconoscere l'identità. Durante il colloquio egli mi passò un'altra persona che ho potuto identificare in ACPR 1, che mi chiedeva di trasferire un titolo obbligazionario argentino dal conto “_____” al conto “_____”. Durante la discussione telefonica la sensazione che ho avuto è che entrambi i miei interlocutori erano al corrente e coscienti dell'operazione che mi veniva chiesta. Per quello che ho potuto capire durante le discussioni il motivo del trasferimento risiedeva nella compensazione da parte di ACPR 1

di soldi che aveva ricevuto in Italia, se non sbaglio sotto forma di assegno bancario. L'ammontare complessivo che ricordo era di 150 Mio di lire. Il trasferimento del titolo obbligazionario aveva un valore di 110 Mio ca., almeno per quello che mi sembra." e quella "durante la telefonata in cui mi è stato chiesto di effettuare il trasferimento io sono sicuro di aver riconosciuto ACPR 1 dalla voce." corrispondano alla realtà o meno.

E. 14

Su quanto avvenuto l'8 agosto 2001 vi sono versioni discordanti. Da un lato vi è PINT 1 che sostiene che la telefonata con cui è stato impartito l'ordine di trasferimento dei titoli obbligazionari dal conto _____ a quello _____ è avvenuta in presenza di ACPR 1, il quale è intervenuto personalmente nella discussione, approfittando del dispositivo vivavoce, per confermare al funzionario bancario le disposizioni appena impartitegli dal nipote: " Successivamente mi recai presso il negozio ufficio di ACPR 1, in zona _____, accompagnato dal signor TE 4 e consegnai a ACPR 1 1 assegno contratto sulla _____, conto a me riferito, per l'importo di 15 milioni di lire e consegnando la differenza di 135 milioni in contanti, pretendendo in tale occasione una firma quale ricevuta sulla matrice del mio assegno per 150 milioni di lire di cui 15 con assegno e 135 in contanti come specificato. A perfezionamento di tale operazione effettuammo una telefonata alla _____. Chiesi di parlare con AP 1. La telefonata è stata effettuata con il mio apparecchio cellulare italiano, utilizzando il vivavoce. (...) Quel pomeriggio, durante la telefonata, comunico a AP 1, di perfezionare il trasferimento del titolo argentino dal conto _____ al conto _____ considerato che, con mio zio, avevamo ritenuto opportuno spossessarci dei titoli argentini in considerazione delle prime avvisaglie della situazione economica argentina. L'importo nominale era di 110 milioni di lire ed era una prima tranche dell'operazione che si sarebbe conclusa nei giorni successivi. Fisicamente la telefonata è avvenuta nel seguente modo: ho estratto il mio telefono Nokia communicator, ho messo il vivavoce, ed ho chiamato AP 1. Di fronte a me c'era ACPR 1. Ho comunicato a AP 1 che eravamo pronti a perfezionare l'operazione di compensazione per 150 milioni e visto che l'operazione non si sarebbe potuta perfezionare con quell'ordine di prima battuta, mi premuravo di eseguire il parziale giroconto del titolo argentina dal conto _____ al conto _____ e che successivamente, su mie indicazioni, avrebbe ricevuto ordine per raggiungere la concorrenza del capitale mancante vista la particolarità dell'operazione il signor ACPR 1 qui presente ti darà conferma. Il ACPR 1 ha parlato al AP 1 e le parole sono state (circa): confermo l'operazione per 150 milioni, mio nipote vi darà le indicazioni su come gestire la situazione" (VI 17 giugno 2005 di PINT 1, pagg. 1 e 3, AI 25). PINT 1 ha confermato la sua versione anche al dibattimento di primo grado: " Quando ho portato il denaro a ACPR 1, ho chiamato la Banca. Non ricordo se avevo il numero diretto, ma non ho avuto difficoltà a parlare con AP 1. In quell'occasione ho dato istruzioni affinché si procedesse con l'operazione di compensazione, così come già concordato in precedenza. Dentro il negozio di ACPR 1, con il vivavoce azionato, ho parlato con AP 1. ACPR 1 ha sentito la telefonata ed è stato anche invitato alla comunicazione verbale. È intervenuto. Non ricordo le parole esatte che egli ha detto. L'ho informato che l'operazione di compensazione era in corso e che stavamo procedendo al trasferimento dei titoli. Ripeto che in quell'occasione ACPR 1 ha parlato con AP 1. Avevo avvisato AP 1 che stavo effettuando una chiamata in vivavoce, chiamata durante la quale si è detto di dar atto alla compensazione e che i dettagli sarebbero seguiti. Ho effettuato la telefonata in vivavoce, perché i rapporti erano tesi. Quella telefonata non è stata registrata, ma da quel momento in poi ho iniziato a registrare tutto. Volevo che ACPR 1 capisse che non venivano sottratti LIT

150 mio dal suo conto. I titoli che venivano trasferiti non avevano il valore nominale del denaro che gli era stato consegnato. (...) La telefonata con AP 1 sarà durata sui 30-40 secondi. L'ho fatta in presenza di ACPR 1 per essere chiaro. In quel momento ACPR 1 era arricchito, siccome aveva ricevuto una somma superiore a quello da lui al momento trasferito. Ulteriori sarebbero stati impartiti successivamente, fino a giungere a concorrenza dell'importo in questione. Nel negozio c'eravamo solo io e ACPR 1." (verbale dibattimentale 5 marzo 2012, pag. 7 segg.). Dall'altro canto vi è ACPR 1 che nega di aver mai interloquuto telefonicamente con AP 1 per ratificare l'ordine di trasferimento delle obbligazioni, sostenuto da altri testi che erano presenti l'8 agosto 2001 nel suo negozio quando è arrivato PINT 1: " Il signor PINT 1, l'8 agosto 2001 (...), il pomeriggio, è arrivato, da solo, nel mio ufficio a _____. (...) E' entrato in ufficio. Nel mio negozio/ufficio con me c'erano TE 2 e TE 1. Il signor PINT 1 senza nemmeno sedersi mi diede l'assegno e mi fece firmare la matrice dello stesso. L'importo era di 15 milioni. Dopo di che se ne andò. I 15 milioni era del denaro che lui mi doveva siccome era un prestito che gli avevo fatto e che mi doveva ridare e che non aveva nessuna pertinenza con il conto alla _____. ADR quel pomeriggio dallo PINT 1 non ho ricevuto altro denaro liquido. PINT 1, senza nemmeno sedersi, mi diede l'assegno e mi fece firmare la matrice dello stesso. L'importo sull'assegno era di 15 milioni. Dopo di che lui se ne andò. (...) Quel pomeriggio in mia presenza lo PINT 1 non chiamò la _____ e non parlò con nessun funzionario. Escludo altresì di aver io preso in mano il telefono cellulare di PINT 1 e con questo conferito con il funzionario AP 1" (VI 17 giugno 2005 di ACPR 1, pag. 5, AI 26). Le dichiarazioni dell'accusatore privato sono state confermate dalle altre persone presenti quel giorno nei locali del suo negozio. TE 1, amico di ACPR 1, in occasione del dibattimento di primo grado, ha riferito, confermando quanto detto agli inquirenti il 7 settembre 2006 (AI 60) che: " Mi viene chiesto se sono a conoscenza di un incontro avvenuto nell'agosto 2001 nel negozio di ACPR 1. Rispondo affermativamente, mi trovavo nel negozio con ACPR 1 e suo fratello a giocare a carte. Il negozio è un locale diviso a metà. Se ne sono ricavati due locali. Ad un certo punto è arrivato PINT 1, che conoscevo bene. Lui mi ha visto, mi ha riconosciuto e ci siamo salutati. PINT 1 si è fermato 4-5 minuti (meno di 10), lasso di tempo durante il quale io sono stato costantemente presente. Tutti ci accorgevamo della presenza di tutti, perché era impossibile non vedersi. PINT 1 è entrato, "ciao zio", ha compilato un assegno, ACPR 1 ha firmato la matrice e PINT 1 se ne è andato. Tutto è apparso tranquillo. I due non hanno discusso di operazioni finanziarie o di altro. PINT 1 era solo. Nessuno ha telefonato. Nulla, oltre all'assegno, è stato consegnato. Era estate e non vi era la possibilità di celare oggetti dietro un mantello." (verbale del dibattimento 5 marzo 2012, pag. 10). TE 2, fratello dell'accusatore privato, ha asserito: " Erano i primi giorni di agosto del 2001. Essendo un periodo di ferie, con mio fratello e TE 1 ci concediamo un po' più di spazio. Le nostre ditte sono sempre aperte, anche d'estate. Avevamo deciso di fare una partita a carte quando è arrivato mio nipote PINT 1. Ci siamo salutati. Mio fratello si è messo a parlare con lui. Io non ho visto bene però ho visto PINT 1 dare a mio fratello un assegno e fargli firmare la matrice. Posso dire che tutto è durato ca. 5-6 minuti, in quanto mio nipote era di fretta e subito se ne è andato. Ricordo di avere commentato con mio fratello il fatto che lui avesse sottoscritto una ricevuta quando generalmente era lui a dare i soldi a PINT 1 e non il contrario. Non sono al corrente delle modalità con le quali mio fratello consegnava a PINT 1 il denaro che quest'ultimo depositava alla _____. ADR l'assegno era relativo ad un importo di 15 Mio di lire. Questo lo so perché fu mio fratello a dirmelo quello stesso giorno. (...) ADR in 5-6 minuti di incontro non vi fu nessuna telefonata né da parte di mio fratello

né da PINT 1, né con il telefono fisso né con qualche cellulare. ADR non so esattamente quando giunsi nell'ufficio di mio fratello, era comunque nel primo pomeriggio. Rimasi da lui fino verso le 19:30/20:00." (VI dell'8 settembre 2006, AI 61), e " Il pomeriggio di quella giornata del mese di agosto 2001 avevamo deciso di fare un partita a carte perché c'era poco da fare. È poi arrivato PINT 1, che naturalmente conosco perché è mio nipote, che ha fatto un assegno a mio fratello. Nulla d'altro è stato consegnato a mio fratello. Ricordo che mio fratello si è seccato di avere dovuto firmare la ricevuta. "Con tutti i soldi che gli ho dato, io non gli ho mai fatto firmare nulla.". I due si sono appartati da me e TE 1 e sono stati a parlare qualche minuto, ma poco tempo. Con PINT 1 non c'era nessuno. Durante l'incontro non sono avvenute telefonate e tutti vedevano tutti, nel senso che io e gli altri siamo sempre tutti rimasti in quel locale. La porta d'ingresso sulla strada era chiusa. Tutti e tre siamo rimasti lì tutto il pomeriggio, fino a sera. Mio fratello non si è mai assentato e PINT 1 non è tornato." (verbale del dibattito 5 marzo 2012, pag. 10).

E. 15

Tra la documentazione prodotta dalla _____ (AI 23) si trova innanzitutto un'autorizzazione scritta, datata 26 marzo 1997, con la quale il titolare del conto " _____", cioè ACPR 1, ha accordato il permesso alla _____ di eseguire pagamenti a debito della relazione bancaria in base a ordini telefonici o per telefax. Inoltre, agli atti, vi sono l'ordine scritto di trasferimento dei titoli obbligazionari argentini dal conto " _____" sul conto " _____" per un controvalore di Lit. 110'000'000.-, firmato da PINT 1 e datato 13 agosto 2001, una missiva, di data 5 settembre 2001, con la quale ACPR 1 ordina alla Banca di annullare l'eventuale procura a favore di PINT 1 sulla relazione " _____" e di procedere nel medesimo tempo al trasferimento di tutti gli averi depositati su tale conto su uno nuovo denominato " _____", nonché la lettera inviata il 19 ottobre 2001 via fax a PINT 5 con la quale egli chiede, richiamandosi al colloquio telefonico avuto in precedenza, di ripristinare l'operazione di trasferimento delle obbligazioni, girandole sul suo conto " _____". Tra le carte bancarie sono state rinvenute poi due note interne, redatte da PINT 2, membro della direzione e responsabile della clientela privata dell'istituto di credito. La prima recita: " Cliente: avv. PINT 1/procuratore su diversi conti e "operatore" senza procura sul conto _____ (suo zio) Premessa: Il conto _____ è stato portato in _____ dall'avv. PINT 1 ed aperto nella sua presenza. Inoltre sono stati fatti diversi versamenti da parte di PINT 1 come anche diversi ordini di investimenti. Il tutto veniva sempre accettato, malgrado che PINT 1 non aveva nessuna procura sul conto. Nel frattempo ci sono problemi tra le due persone e il conto _____ è stato chiuso a favore del conto _____, cambiato in _____ senza nessuna procura. Il giorno 9 novembre 2001 ho ricevuto il cliente sopraindicato insieme con il nostro Sig. PINT 6. Sig PINT 1 era accompagnato dal suo legale l'avv. _____ (...). Il cliente contesta lo storno da parte della banca (trapasso di Lit 110'000'000.- Obbl. _____) addebito del conto _____ a favore del conto _____. Secondo PINT 1 l'ordine era stato dato telefonicamente da parte del titolare del conto a Sig. AP 1, il quale ha fatto firmare in occasione della prossima visita l'ordine di trapasso a PINT 1, dicendogli che per i trapassi di titoli la direzione voleva una conferma firmata. PINT 1 dice di aver dato una compensazione in contanti in Italia (dopo aver ricevuto la conferma da parte del sig. AP 1 che il trapasso era stato fatto) prelevando i soldi assieme con il titolare del conto _____ (in Italia) al titolare del conto _____. (...)." La seconda, del 29 novembre 2001, ha il seguente tenore: " 5. Conto _____, trapasso di 110'000'000 Lit _____: "era PINT 1 che mi aveva chiamato dall'Italia "in

presenza” del titolare del conto _____. Dopo alcuni giorni, in occasione della prossima visita ho fatto firmare il trapasso (PINT 1 non aveva la firma su questo conto (vedi rapporto separato), durante un colloquio in settembre mi aveva detto che sarebbe stato PINT 1 (solo lui), che gli aveva dato l’ordine).”. In relazione ai fatti, l’estensore PINT 2, ha dichiarato: “ ADR è senz’altro possibile che simili operazioni avvengano per ordine telefonico. Quale inderogabile condizione è la sottoscrizione del cliente di un formulario apposito. Il funzionario di banca normalmente conosce l’esistenza di tale autorizzazione e nella misura in cui non possiede tale conoscenza, deve verificarlo. (...) ADR a mia conoscenza il caso ACPR 1 riferibile ai conti sopra ricordati, è l’unico in cui ho potuto constatare un problema dove il funzionario AP 1 non ha verificato l’esistenza o meno di una regolare procura prima di procedere a un trasferimento dei titoli.” (VI del 2 giugno 2005, pag. 2 seg., AI 18).

E. 16

L’imputato ha dal canto suo spiegato agli inquirenti: “ D come è avvenuta in concreto l’operazione? R dopo aver ricevuto la telefonata di PINT 1 ho chiesto alla direzione di _____ la procedura da svolgere visto il tipo di transazione. La risposta è stata che era necessario un ordine scritto. Essendo sicuro che lo PINT 1 sarebbe di lì a qualche giorno passato in banca, ho deciso di attendere e verosimilmente ho indicato su un bigliettino l’operazione da fare per non dimenticarmi. Al momento in cui PINT 1 si è presentato ho detto alla segretaria di allestire l’ordine, dando le indicazioni del caso. La segretaria lo ha fatto firmare al cliente e lo ha inviato all’ufficio titoli di _____. ADR ai fini della concretizzazione dell’operazione di trasferimento la telefonata avvenuta verosimilmente l’8 agosto 2001, non ha inciso minimamente sulla concretizzazione del trasferimento siccome lo stesso è potuto avvenire unicamente a seguito dell’ordine sottoscritto dal signor PINT 1 il 13 agosto 2001. ADR se PINT 1 si fosse presentato invece del 13 agosto il 1. dicembre, l’operazione sarebbe stata effettuata in dicembre. (...) rispondo che parzialmente quanto riferito da PINT 2 è corretto e meglio in occasione del primo incontro (verosimilmente settembre 2001) con PINT 2 nel quale si discusse del trasferimento, dissi semplicemente che “mi aveva telefonato PINT 1”. Nel successivo incontro di novembre, PINT 2 mi mise al corrente che non esisteva la procura di PINT 1. Allora, rendendomi conto del problema, gli precisai che in relazione all’operazione parlai sì con PINT 1 ma pure nella stessa telefonata, conferii anche con una persona per me riconducibile a ACPR 1. (...) ADR per quanto mi ricordo vi è stata solo quella telefonata dell’8 agosto 2001. (...) ADR non so da dove telefonava PINT 1. (...) D ACPR 1 come si è presentato al telefono? R ACPR 1 non disse il suo nome. Mi ricordo che l’unico elemento che disse e che mi permise di individuarlo come ACPR 1, oltre ad aver riconosciuto la voce, era il nome del conto _____. D E’ certo che era ACPR 1? Da cosa lo ha riconosciuto visto che non le ha comunicato il nome? R in quel momento ero certo che fosse lui. Io l’ho riconosciuto dalla voce. Inoltre sapevo che erano zio e nipote e che uno agiva per contro dell’altro. ADR riconfermo, a distanza di 3 anni, quanto dichiarato alla Pretura di _____ il 30 gennaio 2003 e meglio dopo 1 anno e mezzo dal trasferimento dei titoli. A domanda dell’avv. RAAP 1 rispondo che sono sicuro di aver parlato con lo PINT 1 l’8 agosto 2001 in quanto l’ho riconosciuto dalla voce. (...) ADR non sono stato io a chiedere di parlare con ACPR 1 ma fu PINT 1 a passarmelo di sua iniziativa. D Per quale ragione secondo lei lo PINT 1 le ha passato ACPR 1? R Non so per quale ragione, penso a conferma della transazione siccome un conto è sentire il titolare e un conto è sentire il procuratore.” (VI del 4 ottobre 2006, pag. 3 segg., AI 69). Al processo di fronte alla Pretura Penale, AP 1 ha tra le altre cose ribadito: “ (...) A domanda della difesa,

racconto nuovamente che nel primo pomeriggio dell'8 agosto 2001 ricevevo una telefonata da PINT 1, il quale mi diceva che, nell'ambito di un'operazione di compensazione in corso, bisognava fare un trasferimento dal conto di suo zio al conto _____. Avevo visto lo zio qualche giorno prima in Banca. Dopo avermi dato le istruzioni, mi ha passato ACPR 1 al telefono, per confermare quando bisogna fare. Per me la voce era quella dello zio. O PINT 1 sapeva imitare la voce dello zio, oppure si trattava di ACPR 1. (...)La telefonata con ACPR 1 è durata 20-30 secondi, compreso il colloquio con PINT 1. Non era neppure rivolta direttamente a me. L'ha ricevuta il centralino della banca, che me l'hai poi passata. Ripeto di essere stato convinto e sicuro in quel momento di avere parlato con ACPR 1. (...) Mi rendo conto che in questa vicenda qualcuno mente. Devo dire che mi sorprende che, se il fatto fosse così lampante, ci sono voluti tanti anni per arrivare al processo odierno. L'unico testimone posso essere io. Non ho nulla né contro ACPR 1, né contro PINT 1 e la mia testimonianza in Pretura riporta quanto successo. Non avevo nessun interesse a mentire. Avrei avuto meno problemi a mentire, dicendo di non ricordarmi della telefonata. Ho risposto in buona fede alle domande del Pretore. Non avevo neppure bisogno di sgravarmi nei confronti della Banca, che ad oggi non mi ha mai rimproverato nulla." (verbale dibattimentale 5 marzo 2012, pag. 3 segg.). Di fronte a codesta Corte, infine, egli ha ulteriormente precisato i fatti: " Confermo di aver ricevuto da PINT 1 una telefonata l'8 agosto 2001 nel primo pomeriggio. La telefonata, per quanto ricordo, mi è stata passata da una delle segretarie centraliniste. Non essendo PINT 1 mio diretto interlocutore, presumo non avesse nemmeno il mio numero diretto, per cui doveva passare forzatamente dal centralino. Che si trattasse del signor PINT 1 mi era stato annunciato dalla centralinista. L'ho poi riconosciuto sia dalla voce che dalle tematiche trattate. Non sono in grado di dire quanto è durata la telefonata, ma presumo due o tre minuti. La voce si sentiva in maniera nitida. Il signor PINT 1 mi ha spiegato quale fosse l'operazione da effettuare - o meglio che si trattava di trasferire dei titoli dal conto " _____ " al conto " _____ " a seguito di una compensazione avvenuto in Italia - e poi, mi ha detto che, a conferma, mi passava lo zio. Io ho quindi parlato con una persona che ho riconosciuto dalla voce nel signor ACPR 1 (non si era annunciato come tale), che ha subito fatto riferimento alla sigla del conto. Egli mi ha così confermato l'ordine di effettuare il passaggio dei titoli da un conto all'altro. A domanda dell'avv. RAAP 1 rispondo che non ricordo le parole esatte usate da quella persona che mi era stata annunciata come lo zio di PINT 1. In sostanza mi ha però detto che si trattava di trasferire i titoli da un conto all'altro." (verbale del dibattimento d'appello, pag. 3).

E. 17

Preso atto di queste emergenze istruttorie, ritenute dal giudice della Pretura penale sufficienti a stabilire la colpevolezza dell'accusato per la fattispecie rimproveratagli, si può procedere a metterle in relazione con quanto da lui dichiarato al Pretore del Distretto di _____ il 30 gennaio 2003, in modo da poter stabilire se esse, effettivamente, ne attestano la falsità. Riassumendo i contenuti della deposizione contestata, AP 1 ha dichiarato al Pretore di _____ di avere ricevuto una telefonata da PINT 1 nel periodo estivo del 2001, avente per oggetto il trasferimento dei titoli azionari argentini dal conto di ACPR 1 " _____ " al conto " _____ ". Egli ha pure asserito che durante quella discussione telefonica gli è stata passata da PINT 1 una terza persona che egli ha potuto identificare in ACPR 1 che gli avrebbe confermato l'operazione, del valore complessivo di Lit. 150'000'000.-. Inoltre egli ha dichiarato che durante la telefonata egli è sicuro di avere riconosciuto ACPR 1 dalla voce. Come visto dagli stralci sopra riportati, la testimonianza

del prevenuto è stata confermata da PINT 1, che ha spiegato di essersi recato dallo zio per consegnargli del denaro in contanti e di aver contattato dal suo ufficio la Banca, e meglio AP 1, per dare l'ordine di cui sopra, facendolo ratificare seduta stante, a voce, da ACPR 1. Contro questa versione vi sono quelle dell'accusatore privato, che sostiene di non aver mai telefonato o partecipato a telefonate in cui è stato dato incarico alla _____ di effettuare l'operazione, e delle due persone che nell'agosto del 2001 si trovavano con ACPR 1 quando PINT 1 è andato da lui per consegnargli un assegno di Lit. 15'000'000.-. Di fatto, la lettura data dal Pretore a queste dichiarazioni rispetto alla deposizione dell'imputato è errata, non tenendo conto del reale contenuto delle frasi pronunciate da AP 1 in occasione della sua testimonianza, ma fondandosi su un'interpretazione affrettata ed opinabile delle stesse. Il prevenuto, in realtà, ha asserito di avere ricevuto una telefonata da PINT 1 e che nel corso della stessa gli è stata passata una persona di cui egli è convinto aver riconosciuto l'identità in ACPR 1 attraverso la voce. Il teste ha quindi fornito una versione dei fatti dal suo punto di vista. Egli non ha dichiarato in maniera assoluta ed inconfutabile che ACPR 1 ha parlato con lui, ma piuttosto che egli è sicuro di aver riconosciuto la voce della seconda persona con cui ha interloquito in ACPR 1. Il fatto che egli asserisca di essere certo di aver identificato dalla voce l'interlocutore, ancora non significa che egli abbia effettivamente parlato con lui, poiché la sua dichiarazione non esclude che alla base della stessa vi possa essere stato un errore o, addirittura, un inganno da parte di terzi. I testimoni dell'accusatore privato hanno dimostrato che il giorno in cui PINT 1 si è recato dallo zio per consegnargli l'assegno di Lit. 15'000'000.-, negli uffici di quest'ultimo non è stata effettuata alcuna telefonata, e che ACPR 1, quel pomeriggio non ha interloquito con i funzionari della _____ fintanto che loro sono stati con lui (cioè sino alle 19:00 circa). Nulla di più. In questo modo è stato provato che nessuna telefonata è stata effettuata a AP 1 nelle circostanze descritte da PINT 1. Ma non che l'accusato non abbia mai ricevuto una chiamata ai sensi e nei termini da lui descritti al giudice civile. Infatti, quanto emerso dall'istruttoria, non esclude che l'imputato possa avere effettivamente ricevuto un ordine telefonico da PINT 1 e dallo zio in un altro momento, anche della stessa giornata, visto che secondo quanto emerso, PINT 1 è rimasto solo pochi minuti all'interno dei locali della ditta dello zio. In quest'ottica neppure si può scartare con assoluta certezza l'ipotesi che AP 1 abbia parlato, oltre che con PINT 1, anche con una seconda persona che non era ACPR 1 e che egli poteva legittimamente credere essere lui poiché avente un timbro di voce che egli ha riconosciuto (anche erroneamente ma in buona fede) essere corrispondente al suo. Quest'ultima ipotesi è pure stata presa in considerazione dal procuratore pubblico nelle sue osservazioni predibattimentali del 30 novembre 2012, pag. 6: "Posta la ricordata situazione lavorativa, nella migliore delle ipotesi AP 1 quel giorno ha parlato solo con PINT 1 o con PINT 1 ed una terza persona che non era però ACPR 1." Inoltre non si può omettere di menzionare come i testi sentiti non siano stati in grado (legittimamente, visto il tempo trascorso) di datare esattamente il momento della consegna dell'assegno alla quale essi hanno assistito. Ritenuto che PINT 1 ha sostenuto che quando è avvenuta la telefonata controversa, nell'ufficio di ACPR 1 non c'era nessun altro oltre a loro due (VI del 17 giugno 2005, pag. 5, AI 25), non si può nemmeno escludere che i testi a favore della tesi accusatoria abbiano fatto riferimento ad un altro colloquio e quindi, ad altri fatti. A titolo abbondanziale si può pure rilevare che agli atti vi è, poi, la testimonianza, resa in ambito civile, di TE 4 il 30 gennaio 2003, di fronte al Pretore di _____, con la quale egli ha confermato che nel corso del mese di agosto 2001 egli ha accompagnato PINT 1 in auto sino all'ufficio di ACPR 1 e di aver visto, dalla posizione in cui egli aveva parcheggiato,

attraverso la porta, aperta, che PINT 1 consegnava una busta piena di soldi (che gli aveva in precedenza mostrato) allo zio e che i due facevano una telefonata. Questa deposizione, a cui si può dare almeno valenza di indizio, nonostante le rimostranze dell'accusatore privato, rafforza la tesi secondo la quale non si può scartare del tutto il fatto che una telefonata come quella descritta dall'imputato possa essere addirittura avvenuta nelle modalità descritte da PINT 1, e quindi con la partecipazione diretta e personale dell'accusatore privato (e non di un terzo che si è fatto passare per lui). Da ultimo - ma non per questo meno di rilievo - bisogna prendere atto di come tutta la lunga istruttoria non abbia fornito neppure un vago indizio di un interesse per AP 1 a dichiarare il falso di fronte alla Pretura. In effetti l'operazione di trasferimento dei titoli è avvenuta unicamente sulla scorta dell'ordine scritto del 13 agosto 2001, firmato da PINT 1, che nemmeno per quello aveva una procura. Il prevenuto, inoltre, non ha alcun legame privilegiato e né un motivo di inimicizia con le parti della procedura civile, così che le sue dichiarazioni non potrebbero nemmeno essere state influenzate dalla volontà di favorire o danneggiare una di esse. Neppure si può intravedere un tentativo di difendere la sua posizione, poiché l'operazione è stata, come visto, quasi subito revocata, senza che il prevenuto sia stato in qualche modo chiamato a risponderne dalla _____. D'altronde AP 1 si è, a detta dei superiori, sempre comportato diligentemente e professionalmente nell'adempimento dei suoi compiti, senza mai dare adito a reclami: "ADR AP 1 durante il periodo in cui ero suo superiore ha sempre operato in modo coscienzioso, diligente. Io non ho mai osservato che operasse in modo avventato, rispettivamente senza istruzioni. Non ho mai avuto modo di riprendere AP 1 perché egli aveva operato su un conto dando seguito ad un ordine di un procuratore senza che ne dossier vi fosse una corretta procura." (VI del 20 ottobre 2005 di PINT 3, pag. 3, AI 40).

E. 18

Le dichiarazioni rese dal prevenuto in sede di appello hanno consentito di meglio chiarire alcuni aspetti che potevano, almeno nell'ottica accusatoria, peggiorare la sua posizione dal punto di vista penale. Innanzitutto egli ha precisato che il trasferimento dei titoli argentini è stata la prima operazione da lui effettuata sul conto "_____", che era stato aperto e in precedenza gestito dai suoi superiori PINT 7 e PINT 3. Avendo visto che questi avevano lasciato disporre liberamente PINT 1 della relazione bancaria dello zio, riteneva che non sussistesse alcun problema in merito alla sua procura: "Il conto "_____" era stato aperto, se ben ricordo, dal direttore PINT 7, mentre il funzionario di riferimento era PINT 3. Per quanto posso ricordare, prima dell'operazione in discussione, non ho mai avuto occasione di effettuarne altre sul conto "_____". Non ho mai visto la documentazione relativa all'apertura del conto "_____" prima dell'operazione di trasferimento sul conto "_____". Da quanto ho sempre potuto vedere è stato solo il signor PINT 1 ad agire sul conto "_____", sia per quanto riguarda le operazioni di cassa che i versamenti. Avendo visto che i miei superiori PINT 7 e PINT 3 lasciavano operare il signor PINT 1 liberamente sul conto "_____", ritenevo che tutte le questioni relative alle procure e alle autorizzazioni fossero chiare. Ricordo che quando sono emersi i fatti oggetto della vertenza in sede civile, tutti all'interno della banca sono rimasti sorpresi alla scoperta dell'assenza di una procura a favore del signor PINT 1 sul conto "_____", tanto che sono state formulate diverse ipotesi quali ad esempio che la procura fosse andata persa o che non fosse stata firmata per dimenticanza. Preciso che la documentazione era presso la sede di _____. Ricordo pure che vi era una lista presso la sede di _____ sulla quale sono stati indicati i conti su cui PINT 1 poteva operare. Tra questi vi era pure il conto "_____" del signor ACPR 1." (verbale del dibattimento d'appello, pag. 2 seg.). E'

dunque più che giustificabile il fatto che l'accusato ritenesse in buona fede che PINT 1 - un gestore patrimoniale esterno noto alla Banca e non un cliente qualsiasi - agisse sulla scorta di una regolare procura e che egli non abbia ritenuto necessario andare sino a _____ per verificarne l'esistenza. AP 1 ha pure evidenziato come i fatti in questione si siano svolti in un momento molto particolare per la sede di _____ e per i suoi dipendenti. In effetti, a seguito di divergenze con la sede principale sulle modalità operative - in modo particolare sul fatto che a _____ non si facesse sistematicamente firmare gli ordini, soprattutto per le operazioni di borsa, come invece preteso da _____ - i suoi colleghi PINT 7 e PINT 3 erano da poco stati allontanati dall'istituto di credito e anche lui lo sarebbe stato, per motivi indipendenti da quelli qui in discussione, di lì a poco, e meglio il 20 settembre 2001, quando gli è stato notificato il licenziamento con effetto immediato. In un simile contesto AP 1, che sentiva la spada di Damocle della disdetta del contratto sopra la sua testa, non poteva che seguire le direttive luganesi e, dunque, restringere le maglie formali su cui fondare le transazioni. Pertanto l'ordine telefonico di trasferimento di titoli, indipendentemente da chi lo ha fatto, non aveva a quel momento alcuna validità se non confermato per iscritto. Sull'altro fronte, egli ha posto l'accento pure sul fatto che, trattandosi di trasferimenti di titoli che, a differenza di quelli di denaro, potevano essere eseguiti solo dalla sede di _____, la redazione di un ordine scritto era un presupposto imprescindibile per potervi procedere. Di conseguenza non aveva alcun senso per l'accusato mentire su una simile questione: "Dopo la telefonata, vista l'assenza dei miei superiori, ho contattato la sede di _____, e meglio il signor PINT 2 chiedendogli come avrei dovuto procedere. Questi mi ha detto di effettuare l'operazione solo una volta ottenuto l'ordine scritto. In attesa che il cliente si presentasse in Banca mi sono segnato l'ordine di trasferimento di titoli su un foglio. Preciso che trattandosi del trasferimento di un ordine obbligazionario non vi è la necessità di effettuarlo immediatamente poiché gli interessi continuano a maturare. Sapendo che PINT 1 sarebbe passato in Banca nell'arco di al massimo un paio di settimane, non ho ritenuto di dover fissare un appuntamento con lui. Il signor PINT 1 si è poi presentato il 13 agosto 2001 in Banca e gli è stato così sottoposto l'ordine di trasferimento dei titoli precedentemente preparato dalla segretaria su mia indicazione. Preciso che il trasferimento di titolo diversamente da quello che è il trasferimento di denaro contante poteva essere effettuato solo per il tramite della sede centrale di _____. Per i titoli, i responsabili di _____ chiedevano sempre un ordine scritto, anche quando il trasferimento avveniva tra due conti all'interno della nostra Banca. L'ordine è stato trasmesso a _____ dalla segretaria senza più dover passare per il mio tramite. Non sono sicuro di aver visto il signor PINT 1 il 13 agosto 2001. Non sono nemmeno in grado di dire, perché non lo ricordo più, se la segretaria mi ha chiesto di apporre un visto sull'ordine scritto. Potrebbe essere possibile." (verbale del dibattimento d'appello, pag. 3). AP 1 ha poi spiegato alla Corte che egli ha riconosciuto ACPR 1 non solo dalla voce, ma anche perché il suo interlocutore ha fatto riferimento alla sigla del conto "_____": "Il signor PINT 1 mi ha spiegato quale fosse l'operazione da effettuare - o meglio che si trattava di trasferire dei titoli dal conto "_____ " al conto "_____ " a seguito di una compensazione avvenuta in Italia - e poi, mi ha detto che, a conferma, mi passava lo zio. Io ho quindi parlato con una persona che ho riconosciuto dalla voce nel signor ACPR 1 (non si era annunciato come tale), che ha subito fatto riferimento alla sigla del conto. Egli mi ha così confermato l'ordine di effettuare il passaggio dei titoli da un conto all'altro." (verbale del dibattimento d'appello, pag. 3). Queste dichiarazioni, facendo riferimento ad una doppia verifica, permettono di rendere ancor più comprensibile la tesi

della buona fede nell'eventuale scambio di persona. Infine il prevenuto ha pure potuto, credibilmente, giustificare perché non ha subito parlato con PINT 2 della conferma orale dell'ordine di trasferimento da parte di ACPR 1, con il fatto - emerso solo in seconda istanza e suffragato dal certificato 10 ottobre 2001 di _____ prodotto al processo dal difensore - che il giorno in cui hanno discusso della questione egli aveva appena saputo di essere stato licenziato, per cui non era in vena di collaborare con chi gli aveva dato la notizia ed ha fornito una spiegazione molto sbrigativa, corretta solo in un secondo tempo, quando era stato anche accertato che PINT 1 aveva sempre agito senza procura formale. In base a questa nuova emergenza - che AP 1 asserisce non aver voluto rivelare in precedenza per evitare che il nuovo datore di lavoro sapesse che era stato licenziato - risultano essere molto più deboli, e quindi irrilevanti per il giudizio, i rinvii che l'accusatore privato ed il procuratore pubblico hanno fatto al primo colloquio tra l'accusato e PINT 2 per sostenere che l'intervento telefonico di ACPR 1 è il frutto di un'invenzione di AP 1, effettuata quando ha scoperto che PINT 1 non aveva diritto di disporre del conto dello zio: " Il 20 settembre 2001 ho ricevuto in Banca la visita dai miei superiori PINT 2 e PINT 8, i quali mi hanno annunciato la disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato, come da documentazione che produrrà il mio legale. Il mio licenziamento, così come quello dei miei predecessori PINT 3 e PINT 7, non era dovuto a errori commessi con i clienti quanto piuttosto a diversità di operatività tra la sede di _____ e quella di _____. In quell'occasione PINT 2 mi ha chiesto informazioni in merito al conto di un cliente che qui non necessita di essere nominato e in merito a quanto avvenuto con il conto del signor ACPR 1. Non essendo io, come presumo essere comprensibile, nell'umore adatto a sostenere una conversazione del genere, e non volendo aiutare chi pochi istanti prima mi aveva annunciato il licenziamento, ho risposto semplicemente che mi aveva chiamato PINT 1. Preciso che facendo il nome di PINT 1 facevo riferimento ad un consulente esterno conosciuto a tutti. Ciò che non era invece il caso per il cliente. In seguito ho avuto un secondo colloquio con PINT 2 a fine novembre 2001, se ben ricordo, quando io già lavoravo per un altro istituto bancario. Anche in questa occasione abbiamo parlato del cliente summenzionato e della relazione " _____ ". È stato solo in questa occasione che PINT 2 mi ha informato che non esisteva nessuna procura a favore di PINT 1 e che ciò era all'origine di alcune contestazioni tra l'avente diritto economico, PINT 1 e la Banca. A questo punto con più tranquillità ho spiegato a PINT 2 come si sono svolte le cose e gli ho quindi detto del fatto di aver parlato con ACPR 1 per la conferma dell'ordine di trasferimento." (verbale del dibattimento d'appello, pag. 4).

E. 19

Tutto ciò ben ponderato, non si può giungere con sufficiente certezza alla conclusione che AP 1 abbia dichiarato il falso. Egli deve pertanto essere prosciolto da ogni accusa. 20. Sulle spese e sulle ripetibili Gli oneri processuali del gravame, così quelli di prima sede, seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato. Essendo pienamente assolto, in applicazione degli art. 428 cpv. 3, 429 cpv. 1 lett. a e 436 CPP, all'imputato vengono riconosciuti fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza e fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per quella di appello. All'imputato rimane la facoltà di far valere eventuali ulteriori pretese ex art. 429 CPP con separata istanza. Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP; 307 CP; 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II; nonché, sulle spese l'art. 428 CPP e la LTG e sulle ripetibili gli artt. 428 cpv. 3, 429 cpv. 1 lett. a e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è accolto. Di conseguenza: § AP 1 è prosciolto dall'accusa di falsa testimonianza per i fatti descritti nel DA 1093/2010 emanato nei suoi confronti il 1. marzo 2010 dal Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino. 2. La tassa e le spese giudiziarie di prima sede, di complessivi fr. 1'900.- sono poste a carico dello Stato. Quest'ultimo rifonderà a AP 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per la relativa procedura. 3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborse fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico dello Stato, che rifonderà all'imputato fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 48

a CP, art. 308 cpv. 2 CP.

Un timore soggettivo è sufficiente, anche se in realtà tale rischio non sussiste (Corboz, op. cit., n. 70 ad art. 307).

La possibilità di attenuazione della pena è pure prevista in caso di rettifica spontanea della deposizione, art. 308 cpv. 1 CP.

In particolare occorre verificare se le affermazioni:

PINT 1 ha confermato la sua versione anche al dibattimento di primo grado:

Dall'altro canto vi è ACPR 1 che nega di aver mai interloquito telefonicamente con AP 1 per ratificare l'ordine di trasferimento delle obbligazioni, sostenuto da altri testi che erano presenti l'8 agosto 2001 nel suo negozio quando è arrivato PINT 1:

TE 1, amico di ACPR 1, in occasione del dibattimento di primo grado, ha riferito, confermando quanto detto agli inquirenti il 7 settembre 2006 (AI 60) che:

TE 2, fratello dell'accusatore privato, ha asserito:

e

Come visto dagli stralci sopra riportati, la testimonianza del prevenuto è stata confermata da PINT 1, che ha spiegato di essersi recato dallo zio per consegnargli del denaro in contanti e di aver contattato dal suo ufficio la Banca, e meglio AP 1, per dare l'ordine di cui sopra, facendolo ratificare seduta stante, a voce, da ACPR 1.

Contro questa versione vi sono quelle dell'accusatore privato, che sostiene di non aver mai telefonato o partecipato a telefonate in cui è stato dato incarico alla _____ di effettuare l'operazione, e delle due persone che nell'agosto del 2001 si trovavano con

ACPR 1 quando PINT 1 è andato da lui per consegnargli un assegno di Lit. 15'000'000.-.

Di fatto, la lettura data dal Pretore a queste dichiarazioni rispetto alla deposizione dell'imputato è errata, non tenendo conto del reale contenuto delle frasi pronunciate da AP 1 in occasione della sua testimonianza, ma fondandosi su un'interpretazione affrettata ed opinabile delle stesse.

Il prevenuto, in realtà, ha asserito di avere ricevuto una telefonata da PINT 1 e che nel corso della stessa gli è stata passata una persona di cui egli è convinto aver riconosciuto l'identità in ACPR 1 attraverso la voce.

Il teste ha quindi fornito una versione dei fatti dal suo punto di vista. Egli non ha dichiarato in maniera assoluta ed inconfutabile che ACPR 1 ha parlato con lui, ma piuttosto che egli è sicuro di aver riconosciuto la voce della seconda persona con cui ha interloquito in ACPR 1.

Il fatto che egli asserisca di essere certo di aver identificato dalla voce l'interlocutore, ancora non significa che egli abbia effettivamente parlato con lui, poiché la sua dichiarazione non esclude che alla base della stessa vi possa essere stato un errore o, addirittura, un inganno da parte di terzi.

I testimoni dell'accusatore privato hanno dimostrato che il giorno in cui PINT 1 si è recato dallo zio per consegnargli l'assegno di Lit. 15'000'000.-, negli uffici di quest'ultimo non è stata effettuata alcuna telefonata, e che ACPR 1, quel pomeriggio non ha interloquito con i funzionari della _____ fintanto che loro sono stati con lui (cioè sino alle 19:00 circa). Nulla di più.

In questo modo è stato provato che nessuna telefonata è stata effettuata a AP 1 nelle circostanze descritte da PINT 1. Ma non che l'accusato non abbia mai ricevuto una chiamata ai sensi e nei termini da lui descritti al giudice civile.

Infatti, quanto emerso dall'istruttoria, non esclude che l'imputato possa avere effettivamente ricevuto un ordine telefonico da PINT 1 e dallo zio in un altro momento, anche della stessa giornata, visto che secondo quanto emerso, PINT 1 è rimasto solo pochi minuti all'interno dei locali della ditta dello zio.

In quest'ottica neppure si può scartare con assoluta certezza l'ipotesi che AP 1 abbia parlato, oltre che con PINT 1, anche con una seconda persona che non era ACPR 1 e che egli poteva legittimamente credere essere lui poiché avente un timbro di voce che egli ha riconosciuto (anche erroneamente ma in buona fede) essere corrispondente al suo.

Quest'ultima ipotesi è pure stata presa in considerazione dal procuratore pubblico nelle sue osservazioni predibattimentali del 30 novembre 2012, pag. 6:

Inoltre non si può omettere di menzionare come i testi sentiti non siano stati in grado (legittimamente, visto il tempo trascorso) di datare esattamente il momento della consegna dell'assegno alla quale essi hanno assistito. Ritenuto che PINT 1 ha sostenuto che quando è avvenuta la telefonata controversa, nell'ufficio di ACPR 1 non c'era nessun altro oltre a loro due (VI del 17 giugno 2005, pag. 5, AI 25), non si può nemmeno escludere che i testi a favore della tesi accusatoria abbiano fatto riferimento ad un altro colloquio e quindi, ad altri fatti.

A titolo abbondanziale si può pure rilevare che agli atti vi è, poi, la testimonianza, resa in ambito civile, di TE 4 il 30 gennaio 2003, di fronte al Pretore di _____, con la quale egli ha confermato che nel corso del mese di agosto 2001 egli ha accompagnato PINT 1 in

auto sino all'ufficio di ACPR 1 e di aver visto, dalla posizione in cui egli aveva parcheggiato, attraverso la porta, aperta, che PINT 1 consegnava una busta piena di soldi (che gli aveva in precedenza mostrato) allo zio e che i due facevano una telefonata.

Questa deposizione, a cui si può dare almeno valenza di indizio, nonostante le rimostranze dell'accusatore privato, rafforza la tesi secondo la quale non si può scartare del tutto il fatto che una telefonata come quella descritta dall'imputato possa essere addirittura avvenuta nelle modalità descritte da PINT 1, e quindi con la partecipazione diretta e personale dell'accusatore privato (e non di un terzo che si è fatto passare per lui).

Da ultimo - ma non per questo meno di rilievo - bisogna prendere atto di come tutta la lunga istruttoria non abbia fornito neppure un vago indizio di un interesse per AP 1 a dichiarare il falso di fronte alla Pretura. In effetti l'operazione di trasferimento dei titoli è avvenuta unicamente sulla scorta dell'ordine scritto del 13 agosto 2001, firmato da PINT 1, che nemmeno per quello aveva una procura. Il prevenuto, inoltre, non ha alcun legame privilegiato e né un motivo di inimicizia con le parti della procedura civile, così che le sue dichiarazioni non potrebbero nemmeno essere state influenzate dalla volontà di favorire o danneggiare una di esse.

Neppure si può intravedere un tentativo di difendere la sua posizione, poiché l'operazione è stata, come visto, quasi subito revocata, senza che il prevenuto sia stato in qualche modo chiamato a risponderne dalla _____.

D'altronde AP 1 si è, a detta dei superiori, sempre comportato diligentemente e professionalmente nell'adempimento dei suoi compiti, senza mai dare adito a reclami:

AP 1 ha pure evidenziato come i fatti in questione si siano svolti in un momento molto particolare per la sede di _____ e per i suoi dipendenti. In effetti, a seguito di divergenze con la sede principale sulle modalità operative - in modo particolare sul fatto che a _____ non si facesse sistematicamente firmare gli ordini, soprattutto per le operazioni di borsa, come invece preteso da _____ - i suoi colleghi PINT 7 e PINT 3 erano da poco stati allontanati dall'istituto di credito e anche lui lo sarebbe stato, per motivi indipendenti da quelli qui in discussione, di lì a poco, e meglio il 20 settembre 2001, quando gli è stato notificato il licenziamento con effetto immediato. In un simile contesto AP 1, che sentiva la spada di Damocle della disdetta del contratto sopra la sua testa, non poteva che seguire le direttive luganesi e, dunque, restringere le maglie formali su cui fondare le transazioni. Pertanto l'ordine telefonico di trasferimento di titoli, indipendentemente da chi lo ha fatto, non aveva a quel momento alcuna validità se non confermato per iscritto. Sull'altro fronte, egli ha posto l'accento pure sul fatto che, trattandosi di trasferimenti di titoli che, a differenza di quelli di denaro, potevano essere eseguiti solo dalla sede di _____, la redazione di un ordine scritto era un presupposto imprescindibile per potervi procedere. Di conseguenza non aveva alcun senso per l'accusato mentire su una simile questione:

AP 1 ha poi spiegato alla Corte che egli ha riconosciuto ACPR 1 non solo dalla voce, ma anche perché il suo interlocutore ha fatto riferimento alla sigla del conto ■_____■:

Queste dichiarazioni, facendo riferimento ad una doppia verifica, permettono di rendere ancor più comprensibile la tesi della buona fede nell'eventuale scambio di persona.

Infine il prevenuto ha pure potuto, credibilmente, giustificare perché non ha subito parlato con PINT 2 della conferma orale dell'ordine di trasferimento da parte di ACPR 1, con il

fatto - emerso solo in seconda istanza e suffragato dal certificato 10 ottobre 2001 di _____ prodotto al processo dal difensore - che il giorno in cui hanno discusso della questione egli aveva appena saputo di essere stato licenziato, per cui non era in vena di collaborare con chi gli aveva dato la notizia ed ha fornito una spiegazione molto sbrigativa, corretta solo in un secondo tempo, quando era stato anche accertato che PINT 1 aveva sempre agito senza procura formale.

In base a questa nuova emergenza - che AP 1 asserisce non aver voluto rivelare in precedenza per evitare che il nuovo datore di lavoro sapesse che era stato licenziato - risultano essere molto più deboli, e quindi irrilevanti per il giudizio, i rinvii che l'■accusatore privato ed il procuratore pubblico hanno fatto al primo colloquio tra l'■accusato e PINT 2 per sostenere che l'■intervento telefonico di ACPR 1 è il frutto di un'■invenzione di AP 1, effettuata quando ha scoperto che PINT 1 non aveva diritto di disporre del conto dello zio:

Egli deve pertanto essere prosciolto da ogni accusa.

32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II;

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.